

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 215



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

61° anno

23 agosto 2018

Sommario

III *Altri atti*

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 216/2016, del 2 dicembre 2016, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2018/1154]** 1
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 217/2016, del 2 dicembre 2016, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2018/1155]** 3
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 218/2016, del 2 dicembre 2016, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2018/1156]** 4
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 219/2016, del 2 dicembre 2016, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1157]** 5
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 220/2016, del 2 dicembre 2016, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2018/1158]** 7
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 221/2016, del 2 dicembre 2016, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2018/1159]** 8
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 222/2016, del 2 dicembre 2016, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2018/1160]** 10
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 223/2016, del 2 dicembre 2016, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2018/1161]** 12

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

★ Decisione del Comitato misto SEE n. 224/2016, del 2 dicembre 2016, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2018/1162]	14
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 225/2016, del 2 dicembre 2016, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2018/1163]	15
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 226/2016, del 2 dicembre 2016, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1164]	17
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 227/2016, del 2 dicembre 2016, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1165]	18
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 228/2016, del 2 dicembre 2016, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1166]	19
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 229/2016, del 2 dicembre 2016, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1167]	21
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 230/2016, del 2 dicembre 2016, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1168]	22
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 231/2016, del 2 dicembre 2016, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1169]	24
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 232/2016, del 2 dicembre 2016, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1170]	26
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 233/2016, del 2 dicembre 2016, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1171]	28
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 234/2016, del 2 dicembre 2016, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1172]	30
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 235/2016, del 2 dicembre 2016, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1173]	32
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 236/2016, del 2 dicembre 2016, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1174]	33
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 237/2016, del 2 dicembre 2016, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1175]	35
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 238/2016, del 2 dicembre 2016, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1176]	37
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 239/2016, del 2 dicembre 2016, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1177]	38

★ Decisione del Comitato misto SEE n. 240/2016, del 2 dicembre 2016, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1178]	39
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 241/2016, del 2 dicembre 2016, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l'allegato X (Servizi d'interesse generale) dell'accordo SEE [2018/1179]	40
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 242/2016, del 2 dicembre 2016, che modifica l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE [2018/1180]	41
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 245/2016, del 2 dicembre 2016, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2018/1181]	42
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 246/2016, del 2 dicembre 2016, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2018/1182]	43
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 247/2016, del 2 dicembre 2016, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2018/1183]	44
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 248/2016, del 2 dicembre 2016, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2018/1184]	45
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 249/2016, del 2 dicembre 2016, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2018/1185]	46
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 250/2016, del 2 dicembre 2016, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2018/1186]	47
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 251/2016, del 2 dicembre 2016, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2018/1187]	49
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 252/2016, del 2 dicembre 2016, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2018/1188]	50
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 253/2016, del 2 dicembre 2016, che modifica l'allegato XXII (Diritto societario) dell'accordo SEE [2018/1189]	51
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 254/2016, del 2 dicembre 2016, che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2018/1190]	52
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 255/2016, del 2 dicembre 2016, che modifica il protocollo 47 dell'accordo SEE sull'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino [2018/1191]	53

III

(Altri atti)

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 216/2016

del 2 dicembre 2016

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2018/1154]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/1101 della Commissione, del 5 luglio 2016, che modifica gli allegati I e II della decisione 2004/558/CE per quanto riguarda la qualifica di indenne da rinotracheite bovina infettiva dei Länder tedeschi Renania-Palatinato e Saar e dei Regierungsbezirke di Arnsberg, Detmold e Münster ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d'acquacoltura. Tale legislazione non si applica all'Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica all'Islanda.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (4) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 80 (Decisione 2004/558/CE della Commissione) della parte 4.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32016 D 1101**: Decisione di esecuzione (UE) 2016/1101 della Commissione, del 5 luglio 2016 (GU L 182 del 7.7.2016, pag. 51).»

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2016/1101 in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 3 dicembre 2016 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

⁽¹⁾ GU L 182 del 7.7.2016, pag. 51.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2016

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 217/2016

del 2 dicembre 2016

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2018/1155]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/1235 della Commissione, del 26 luglio 2016, che autorizza un laboratorio nella Repubblica di Corea ad effettuare test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici in cani, gatti e furetti ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d'acquacoltura. Tale legislazione non si applica all'Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica all'Islanda.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (4) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 101 (Decisione di esecuzione (UE) 2016/423 della Commissione) della parte 4.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE, è inserito il seguente punto:

«102. **32016 D 1235:** Decisione di esecuzione (UE) 2016/1235 della Commissione, del 26 luglio 2016, che autorizza un laboratorio nella Repubblica di Corea ad effettuare test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici in cani, gatti e furetti (GU L 202 del 28.7.2016, pag. 43).

Questo atto non si applica all'Islanda.»

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2016/1235 in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 3 dicembre 2016 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2016

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

⁽¹⁾ GU L 202 del 28.7.2016, pag. 43.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 218/2016

del 2 dicembre 2016

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2018/1156]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/1100 della Commissione, del 5 luglio 2016, che modifica l'allegato della decisione 2007/453/CE per quanto concerne la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di Costa Rica, Germania, Lituania, Namibia e Spagna ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 49 (Decisione 2007/453/CE della Commissione) della parte 7.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32016 D 1100:** Decisione di esecuzione (UE) 2016/1100 della Commissione, del 5 luglio 2016 (GU L 182 del 7.7.2016, pag. 47).»

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2016/1100 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 3 dicembre 2016 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2016

*Per il Comitato misto SEE**La presidente*

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

⁽¹⁾ GUL 182 del 7.7.2016, pag. 47.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 219/2016

del 2 dicembre 2016

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1157]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2015/1918 della Commissione, del 22 ottobre 2015, che istituisce il sistema di assistenza e cooperazione amministrativa («sistema ACA») a norma del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie, ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) Occorre quindi modificare opportunamente gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. dopo il punto 11 (Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio) della parte 1.1 del capitolo I è inserito il seguente punto:

«11a. **32015 D 1918:** Decisione di esecuzione (UE) 2015/1918 della Commissione, del 22 ottobre 2015, che istituisce il sistema di assistenza e cooperazione amministrativa («sistema ACA») a norma del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 280 del 24.10.2015, pag. 31).»
2. Dopo il punto 31j (Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo II è inserito il seguente punto:

«31ja. **32015 D 1918:** Decisione di esecuzione (UE) 2015/1918 della Commissione, del 22 ottobre 2015, che istituisce il sistema di assistenza e cooperazione amministrativa («sistema ACA») a norma del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 280 del 24.10.2015, pag. 31).»

Articolo 2

Dopo il punto 54zzzi (Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

- «54zzzia. **32015 D 1918:** Decisione di esecuzione (UE) 2015/1918 della Commissione, del 22 ottobre 2015, che istituisce il sistema di assistenza e cooperazione amministrativa («sistema ACA») a norma del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 280 del 24.10.2015, pag. 31).»

⁽¹⁾ GU L 280 del 24.10.2015, pag. 31.

Articolo 3

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2015/1918 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 3 dicembre 2016, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2016.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 220/2016

del 2 dicembre 2016

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2018/1158]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/842 della Commissione, del 27 maggio 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 167/2008 per quanto riguarda il nome del titolare dell'autorizzazione e la denominazione commerciale di un coccidiostatico ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 1zzzzm (Regolamento (CE) n. 167/2008 della Commissione) del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

- **32016 R 0842**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/842 della Commissione, del 27 maggio 2016 (GU L 141 del 28.5.2016, pag. 47).»

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2016/842 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 3 dicembre 2016 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2016

*Per il Comitato misto SEE**La presidente*

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

⁽¹⁾ GUL 141 del 28.5.2016, pag. 47.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 221/2016

del 2 dicembre 2016

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2018/1159]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/895 della Commissione, dell'8 giugno 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2008 per quanto riguarda il nome del titolare dell'autorizzazione di un preparato di *Lactobacillus rhamnosus* (CNCM-I-3698) e *Lactobacillus farciminis* (CNCM-I-3699) ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/896 della Commissione, dell'8 giugno 2016, relativo all'autorizzazione dei tartrati di sodio e ferro come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/897 della Commissione, dell'8 giugno 2016, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Bacillus subtilis* (C-3102) (DSM 15544) come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole e pesci ornamentali (titolare dell'autorizzazione Asahi Calpis Wellness Co. Ltd.) e che modifica i regolamenti (CE) n. 1444/2006, (UE) n. 333/2010 e (UE) n. 184/2011 per quanto riguarda il titolare dell'autorizzazione ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/898 della Commissione, dell'8 giugno 2016, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Bacillus licheniformis* (ATCC 53757) e sua proteasi (EC 3.4.21.19) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova e uccelli ornamentali (titolare dell'autorizzazione Novus Europe SA/N.V.) ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/899 della Commissione, dell'8 giugno 2016, relativo all'autorizzazione della 6-fitasi prodotta dal *Trichoderma reesei* (ATCC SD-6528) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie di pollame e di suini (diversi dai suinetti lattanti) [titolare dell'autorizzazione Danisco (UK) Ltd] ⁽⁵⁾.
- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/900 della Commissione, dell'8 giugno 2016, concernente l'autorizzazione dell'acido benzoico come additivo per mangimi destinati a scrofe (titolare dell'autorizzazione DSM Nutritional Product Sp. z o. o.) ⁽⁶⁾.
- (7) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (8) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 1zzzzzd (Regolamento (CE) n. 1290/2008 della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«— **32016 R 0895**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/895 della Commissione, dell'8 giugno 2016 (GU L 152 del 9.6.2016, pag. 1).»

⁽¹⁾ GU L 152 del 9.6.2016, pag. 1.⁽²⁾ GU L 152 del 9.6.2016, pag. 3.⁽³⁾ GU L 152 del 9.6.2016, pag. 7.⁽⁴⁾ GU L 152 del 9.6.2016, pag. 11.⁽⁵⁾ GU L 152 del 9.6.2016, pag. 15.⁽⁶⁾ GU L 152 del 9.6.2016, pag. 18.

2. Al punto 1zzz (Regolamento (CE) n. 1444/2006 della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:
- «— **32016 R 0897**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/897 della Commissione, dell'8 giugno 2016 (GU L 152 del 9.6.2016, pag. 7).»
3. Ai punti 2c (Regolamento (UE) n. 333/2010 della Commissione) e 2v (Regolamento (UE) n. 184/2011 della Commissione) è aggiunto quanto segue:
- «, modificato da:
- **32016 R 0897**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/897 della Commissione, dell'8 giugno 2016 (GU L 152 del 9.6.2016, pag. 7).»
4. Dopo il punto 163 (Regolamento di esecuzione (UE) 2016/329 della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:
- «164. **32016 R 0896**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/896 della Commissione, dell'8 giugno 2016, relativo all'autorizzazione dei tartrati di sodio e ferro come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 152 del 9.6.2016, pag. 3).
165. **32016 R 0897**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/897 della Commissione, dell'8 giugno 2016, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Bacillus subtilis* (C-3102) (DSM 15544) come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole e pesci ornamentali (titolare dell'autorizzazione Asahi Calpis Wellness Co. Ltd.) e che modifica i regolamenti (CE) n. 1444/2006, (UE) n. 333/2010 e (UE) n. 184/2011 per quanto riguarda il titolare dell'autorizzazione (GU L 152 del 9.6.2016, pag. 7).
166. **32016 R 0898**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/898 della Commissione, dell'8 giugno 2016, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Bacillus licheniformis* (ATCC 53757) e sua proteasi (EC 3.4.21.19) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova e uccelli ornamentali (titolare dell'autorizzazione Novus Europe SA/N.V.) (GU L 152 del 9.6.2016, pag. 11)
167. **32016 R 0899**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/899 della Commissione, dell'8 giugno 2016, relativo all'autorizzazione della 6-fitasi prodotta dal *Trichoderma reesei* (ATCC SD-6528) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie di pollame e di suini (diversi dai suinetti lattanti) [titolare dell'autorizzazione Danisco (UK) Ltd] (GU L 152 del 9.6.2016, pag. 15).
168. **32016 R 0900**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/900 della Commissione, dell'8 giugno 2016, concernente l'autorizzazione dell'acido benzoico come additivo per mangimi destinati a scrofe (titolare dell'autorizzazione DSM Nutritional Product Sp. z o. o.) (GU L 152 del 9.6.2016, pag. 18).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2016/895, (UE) 2016/896, (UE) 2016/897, (UE) 2016/898, (UE) 2016/899 e (UE) 2016/900 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 3 dicembre 2016, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2016.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 222/2016

del 2 dicembre 2016

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2018/1160]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/972 della Commissione, del 17 giugno 2016, relativo all'autorizzazione della L-arginina prodotta dal *Corynebacterium glutamicum* KCTC 10423BP come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/973 della Commissione, del 17 giugno 2016, relativo all'autorizzazione del bislisinato di zinco quale additivo nei mangimi destinati a tutte le specie animali ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/997 della Commissione, del 21 giugno 2016, relativo all'autorizzazione dell'endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 prodotta da *Trichoderma reesei* (ATCC PTA 5588) e dell'endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6 prodotta da *Trichoderma reesei* (ATCC SD 2106) come additivo per mangimi destinati a scrofe in lattazione e a specie suine minori [titolare dell'autorizzazione Danisco (UK) Ltd] ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1007 della Commissione, del 22 giugno 2016, relativo all'autorizzazione del cloruro di ammonio come additivo per mangimi destinati a ruminanti diversi dagli agnelli da ingrasso e a cani e gatti (titolare dell'autorizzazione Latochema Co. Ltd) ⁽⁴⁾.
- (5) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (6) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 168 (Regolamento di esecuzione (UE) 2016/900 della Commissione) del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

- «169. **32016 R 0972:** Regolamento di esecuzione (UE) 2016/972 della Commissione, del 17 giugno 2016, relativo all'autorizzazione della L-arginina prodotta dal *Corynebacterium glutamicum* KCTC 10423BP come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 161 del 18.6.2016, pag. 18).
170. **32016 R 0973:** Regolamento di esecuzione (UE) 2016/973 della Commissione, del 17 giugno 2016, relativo all'autorizzazione del bislisinato di zinco quale additivo nei mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 161 del 18.6.2016, pag. 21).
171. **32016 R 0997:** Regolamento di esecuzione (UE) 2016/997 della Commissione, del 21 giugno 2016, relativo all'autorizzazione dell'endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 prodotta da *Trichoderma reesei* (ATCC PTA 5588) e dell'endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6 prodotta da *Trichoderma reesei* (ATCC SD 2106) come additivo per mangimi destinati a scrofe in lattazione e a specie suine minori [titolare dell'autorizzazione Danisco (UK) Ltd] (GU L 164 del 22.6.2016, pag. 4).
172. **32016 R 1007:** Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1007 della Commissione, del 22 giugno 2016, relativo all'autorizzazione del cloruro di ammonio come additivo per mangimi destinati a ruminanti diversi dagli agnelli da ingrasso e a cani e gatti (titolare dell'autorizzazione Latochema Co. Ltd) (GU L 165 del 23.6.2016, pag. 10).»

⁽¹⁾ GU L 161 del 18.6.2016, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 161 del 18.6.2016, pag. 21.

⁽³⁾ GU L 164 del 22.6.2016, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU L 165 del 23.6.2016, pag. 10.

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2016/972, (UE) 2016/973, (UE) 2016/997 e (UE) 2016/1007 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 3 dicembre 2016, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2016.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 223/2016

del 2 dicembre 2016

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2018/1161]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1095 della Commissione, del 6 luglio 2016, relativo all'autorizzazione delle sostanze acetato di zinco diidrato, cloruro di zinco anidro, ossido di zinco, solfato di zinco eptaidrato, solfato di zinco monoidrato, chelato di zinco di amminoacidi idrato, chelato di zinco di idrolizzati proteici, chelato di zinco di idrato di glicina (solido) e chelato di zinco di idrato di glicina (liquido) come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1334/2003, (CE) n. 479/2006, (UE) n. 335/2010 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 991/2012 e (UE) n. 636/2013 ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 1zq (Regolamento (CE) n. 1334/2003 della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«— **32016 R 1095:** Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1095 della Commissione, del 6 luglio 2016 (GU L 182 del 7.7.2016, pag. 7).»

2. Ai punti 1zzu (Regolamento (CE) n. 479/2006 della Commissione), 1zzzzzj (Regolamento (UE) n. 335/2010 della Commissione), 60 (Regolamento di esecuzione (UE) n. 991/2012 della Commissione) e 94 (Regolamento (UE) n. 636/2013 della Commissione) è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

— **32016 R 1095:** Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1095 della Commissione, del 6 luglio 2016 (GU L 182 del 7.7.2016, pag. 7).»

3. Dopo il punto 172 (Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1007 della Commissione) è inserito il seguente punto:

«173. **32016 R 1095:** Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1095 della Commissione, del 6 luglio 2016, relativo all'autorizzazione delle sostanze acetato di zinco diidrato, cloruro di zinco anidro, ossido di zinco, solfato di zinco eptaidrato, solfato di zinco monoidrato, chelato di zinco di amminoacidi idrato, chelato di zinco di idrolizzati proteici, chelato di zinco di idrato di glicina (solido) e chelato di zinco di idrato di glicina (liquido) come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1334/2003, (CE) n. 479/2006, (UE) n. 335/2010 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 991/2012 e (UE) n. 636/2013 (GU L 182 del 7.7.2016, pag. 7).»

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1095 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

⁽¹⁾ GU L 182 del 7.7.2016, pag. 7.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 3 dicembre 2016, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2016.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 224/2016

del 2 dicembre 2016

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2018/1162]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1220 della Commissione, del 26 luglio 2016, relativo all'autorizzazione della L-treonina ottenuta da *Escherichia coli* come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 173 (Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1095 della Commissione) del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«174. **32016 R 1220:** Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1220 della Commissione, del 26 luglio 2016, relativo all'autorizzazione della L-treonina ottenuta da *Escherichia coli* come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 201 del 27.7.2016, pag. 11).»

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1220 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 3 dicembre 2016 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2016

*Per il Comitato misto SEE**La presidente*

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

⁽¹⁾ GU L 201 del 27.7.2016, pag. 11.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 225/2016

del 2 dicembre 2016

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2018/1163]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva di esecuzione (UE) 2016/317 della Commissione, del 3 marzo 2016, che modifica le direttive del Consiglio 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE per quanto riguarda l'etichetta ufficiale degli imballaggi di sementi ⁽¹⁾ deve essere integrata nell'accordo SEE.
- (2) La decisione di esecuzione (UE) 2016/320 della Commissione, del 3 marzo 2016, che modifica la decisione 2004/842/CE relativa alle norme di applicazione con cui gli Stati membri possono autorizzare la commercializzazione di sementi appartenenti a varietà per le quali sia stata presentata una domanda di iscrizione nel catalogo nazionale delle varietà delle specie di piante agricole o delle specie di ortaggi ⁽²⁾ deve essere integrata nell'accordo SEE.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni fitosanitarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (4) L'allegato I dell'accordo SEE dovrebbe quindi essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I, capitolo III, dell'accordo SEE è così modificato:

1. Nella parte 1, ai punti 2 (direttiva 66/401/CEE del Consiglio), 3 (direttiva 66/402/CEE del Consiglio), 11 (direttiva 2002/54/CE del Consiglio), 12 (direttiva 2002/55/CE del Consiglio) e 13 (direttiva 2002/57/CE del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:
«— **32016 L 0317**: Direttiva di esecuzione (UE) 2016/317 della Commissione, del 3 marzo 2016 (GU L 60 del 5.3.2016, pag. 72)».
2. Al punto 36 (decisione 2004/842/CE della Commissione) è aggiunto quanto segue:
«, modificata da:
— **32016 D 0320**: Decisione di esecuzione (UE) 2016/320 della Commissione, del 3 marzo 2016 (GU L 60 del 5.3.2016, pag. 88)».

*Articolo 2*I testi della direttiva di esecuzione (UE) 2016/317 e della decisione di esecuzione (UE) 2016/320 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 3 dicembre 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

⁽¹⁾ GU L 60 del 5.3.2016, pag. 72.⁽²⁾ GU L 60 del 5.3.2016, pag. 88.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2016

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 226/2016****del 2 dicembre 2016****che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1164]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/427 della Commissione, del 10 marzo 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 692/2008 riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 6) ⁽¹⁾ deve essere integrato nell'accordo SEE.
- (2) L'allegato II dell'accordo SEE dovrebbe quindi essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato II, capitolo I, dell'accordo SEE, al punto 45zu (regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«— **32016 R 0427**: Regolamento (UE) 2016/427 della Commissione, del 10 marzo 2016 (GU L 82 del 31.3.2016, pag. 1)».

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2016/427 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 3 dicembre 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2016

*Per il Comitato misto SEE**La presidente*

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

⁽¹⁾ GU L 82 del 31.3.2016, pag. 1.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 227/2016****del 2 dicembre 2016****che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni)
dell'accordo SEE [2018/1165]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/1718 della Commissione, del 20 settembre 2016, recante modifica del regolamento (UE) n. 582/2011 per quanto riguarda le emissioni dei veicoli pesanti relativamente alle disposizioni concernenti le prove mediante sistemi portatili di misurazione delle emissioni (PEMS) e la procedura di prova della durabilità dei dispositivi di ricambio di controllo dell'inquinamento ⁽¹⁾ deve essere integrato nell'accordo SEE.
- (2) L'allegato II dell'accordo SEE dovrebbe quindi essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato II, capitolo I, dell'accordo SEE, al punto 45zzl (regolamento (CE) n. 582/2011 della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«— **32016 R 1718**: Regolamento (UE) 2016/1718 della Commissione, del 20 settembre 2016 (GU L 259 del 27.9.2016, pag. 1)».*Articolo 2*Il testo del regolamento (UE) 2016/1718 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 3 dicembre 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2016

*Per il Comitato misto SEE**La presidente*

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

⁽¹⁾ GUL 259 del 27.9.2016, pag. 1.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 228/2016

del 2 dicembre 2016

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1166]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2015/1933 della Commissione, del 27 ottobre 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di idrocarburi policiclici aromatici nella fibra di cacao, nelle chips di banana, negli integratori alimentari, nelle erbe aromatiche essiccate e nelle spezie essiccate ⁽¹⁾ deve essere integrato nell'accordo SEE.
- (2) Il regolamento (UE) 2015/1940 della Commissione, del 28 ottobre 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di sclerozi di *Claviceps* spp. in taluni cereali non trasformati e le disposizioni in materia di monitoraggio e relazioni ⁽²⁾ deve essere integrato nell'accordo SEE.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (4) L'allegato II dell'accordo SEE dovrebbe quindi essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato II, capitolo XII, dell'accordo SEE, al punto 54zzzz (regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione) sono aggiunti i seguenti trattini:

- «— **32015 R 1933:** Regolamento (UE) 2015/1933 della Commissione, del 27 ottobre 2015 (GU L 282 del 28.10.2015, pag. 11)
- **32015 R 1940:** Regolamento (UE) 2015/1940 della Commissione, del 28 ottobre 2015 (GU L 283 del 29.10.2015, pag. 3)».

Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) 2015/1933 e (UE) 2015/1940 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 3 dicembre 2016 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

⁽¹⁾ GU L 282 del 28.10.2015, pag. 11.

⁽²⁾ GU L 283 del 29.10.2015, pag. 3.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2016

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 229/2016

del 2 dicembre 2016

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1167]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/1244 della Commissione, del 28 luglio 2016, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate sostanze aromatizzanti appartenenti a un gruppo con struttura di insaturazione alfa-beta ⁽¹⁾ deve essere integrato nell'accordo SEE.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) L'allegato II dell'accordo SEE dovrebbe quindi essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato II, capitolo XII, dell'accordo SEE, al punto 54zzzzs (regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

«— **32016 R 1244**: Regolamento (UE) 2016/1244 della Commissione, del 28 luglio 2016 (GU L 204 del 29.7.2016, pag. 7)».

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) 2016/1244 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 3 dicembre 2016 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2016

*Per il Comitato misto SEE**La presidente*

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

⁽¹⁾ GUL 204 del 29.7.2016, pag. 7.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 230/2016

del 2 dicembre 2016

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1168]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/854 della Commissione, del 30 maggio 2016, che autorizza alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini e che modifica il regolamento (UE) n. 432/2012 ⁽¹⁾ deve essere integrato nell'accordo SEE.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/862 della Commissione, del 31 maggio 2016, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari, diversa da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini ⁽²⁾ deve essere integrato nell'accordo SEE.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (4) L'allegato II dell'accordo SEE dovrebbe quindi essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato II dell'accordo SEE il capitolo XII è così modificato:

1. Al punto 54zzzzzp (Regolamento (UE) n. 432/2012 della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:
«— **32016 R 0854:** Regolamento di esecuzione (UE) 2016/854 della Commissione, del 30 maggio 2016 (GU L 142 del 31.5.2016, pag. 5)».
2. Dopo il punto 111 (Regolamento (UE) 2016/372 della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:
 - «112. **32016 R 0854:** Regolamento di esecuzione (UE) 2016/854 della Commissione, del 30 maggio 2016, che autorizza alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini e che modifica il regolamento (UE) n. 432/2012 (GU L 142 del 31.5.2016, pag. 5)
 113. **32016 R 0862:** Regolamento di esecuzione (UE) 2016/862 della Commissione, del 31 maggio 2016, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari, diversa da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (GU L 144 dell'1.6.2016, pag. 24)».

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2016/854 e (UE) 2016/862 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 3 dicembre 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

⁽¹⁾ GU L 142 del 31.5.2016, pag. 5.

⁽²⁾ GU L 144 dell'1.6.2016, pag. 24.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2016

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 231/2016

del 2 dicembre 2016

**che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni)
dell'accordo SEE [2018/1169]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2015/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che abroga la direttiva 76/621/CEE del Consiglio relativa alla fissazione del tenore massimo in acido erucico negli oli e nei grassi e il regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero ⁽¹⁾ deve essere integrato nell'accordo SEE.
- (2) Il regolamento (UE) 2015/2284 abroga la direttiva 76/621/CEE del Consiglio ⁽²⁾, che è integrata nell'accordo SEE e che deve pertanto essere soppressa.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (4) L'allegato II dell'accordo SEE dovrebbe quindi essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato II dell'accordo SEE il capitolo XII è così modificato:

1. Dopo il punto 113 (Regolamento di esecuzione (UE) 2016/862 della Commissione) è inserito il seguente punto:

«114. **32015 R 2284:** Regolamento (UE) 2015/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che abroga la direttiva 76/621/CEE del Consiglio relativa alla fissazione del tenore massimo in acido erucico negli oli e nei grassi e il regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero (GU L 327 dell'11.12.2015, pag. 23)».

2. Il testo del punto 12 (Direttiva 76/621/CEE del Consiglio) è soppresso.

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2015/2284 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 3 dicembre 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

⁽¹⁾ GU L 327 dell'11.12.2015, pag. 23.

⁽²⁾ GU L 202 del 28.7.1976, pag. 35.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2016

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 232/2016****del 2 dicembre 2016****che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1170]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/1379 della Commissione, del 16 agosto 2016, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini ⁽¹⁾ deve essere integrato nell'accordo SEE.
- (2) Il regolamento (UE) 2016/1381 della Commissione, del 16 agosto 2016, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari e che si riferisce allo sviluppo e alla salute dei bambini ⁽²⁾ deve essere integrato nell'accordo SEE.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (4) L'allegato II dell'accordo SEE dovrebbe quindi essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato II, capitolo XII, dell'accordo SEE dopo il punto 114 (Regolamento (UE) 2015/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio) sono inseriti i seguenti punti:

- «115. **32016 R 1379**: Regolamento (UE) 2016/1379 della Commissione, del 16 agosto 2016, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (GU L 222 del 17.8.2016, pag. 1)
116. **32016 R 1381**: Regolamento (UE) 2016/1381 della Commissione, del 16 agosto 2016, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari e che si riferisce allo sviluppo e alla salute dei bambini (GU L 222 del 17.8.2016, pag. 8).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) 2016/1379 e (UE) 2016/1381 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 3 dicembre 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

⁽¹⁾ GU L 222 del 17.8.2016, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 222 del 17.8.2016, pag. 8.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2016

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 233/2016

del 2 dicembre 2016

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1171]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/1389 della Commissione, del 17 agosto 2016, che autorizza un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari e che si riferisce allo sviluppo e alla salute dei bambini ⁽¹⁾ deve essere integrato nell'accordo SEE.
- (2) Il regolamento (UE) 2016/1390 della Commissione, del 17 agosto 2016, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari e che si riferisce allo sviluppo e alla salute dei bambini ⁽²⁾ deve essere integrato nell'accordo SEE.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (4) L'allegato II dell'accordo SEE dovrebbe quindi essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato II, capitolo XII, dell'accordo SEE dopo il punto 116 (Regolamento (UE) 2016/1381 della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:

- «117. **32016 R 1389**: Regolamento (UE) 2016/1389 della Commissione, del 17 agosto 2016, che autorizza un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari e che si riferisce allo sviluppo e alla salute dei bambini (GU L 223 del 18.8.2016, pag. 55)
118. **32016 R 1390**: Regolamento (UE) 2016/1390 della Commissione, del 17 agosto 2016, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari e che si riferisce allo sviluppo e alla salute dei bambini (GU L 223 del 18.8.2016, pag. 58)».

Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) 2016/1389 e (UE) 2016/1390 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 3 dicembre 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

⁽¹⁾ GU L 223 del 18.8.2016, pag. 55.

⁽²⁾ GU L 223 del 18.8.2016, pag. 58.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2016

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 234/2016****del 2 dicembre 2016****che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni)
dell'accordo SEE [2018/1172]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione (UE) 2016/1174 della Commissione, del 15 luglio 2016, relativa ai termini e alle condizioni di autorizzazione di un biocida contenente difenacum comunicati dalla Spagna a norma dell'articolo 36 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ deve essere integrata nell'accordo SEE.
- (2) La decisione di esecuzione (UE) 2016/1175 della Commissione, del 15 luglio 2016, relativa ai termini e alle condizioni di autorizzazione di un biocida contenente spinosad comunicati dal Regno Unito a norma dell'articolo 36 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ deve essere integrata nell'accordo SEE.
- (3) L'allegato II dell'accordo SEE dovrebbe quindi essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato II, capitolo XV, dell'accordo SEE dopo il punto 12nnx (Decisione di esecuzione (UE) 2016/904 della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:

- «12nny. **32016 D 1174:** Decisione di esecuzione (UE) 2016/1174 della Commissione, del 15 luglio 2016, relativa ai termini e alle condizioni di autorizzazione di un biocida contenente difenacum comunicati dalla Spagna a norma dell'articolo 36 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 193 del 19.7.2016, pag. 110)
- 12nnz. **32016 D 1175:** Decisione di esecuzione (UE) 2016/1175 della Commissione, del 15 luglio 2016, relativa ai termini e alle condizioni di autorizzazione di un biocida contenente spinosad comunicati dal Regno Unito a norma dell'articolo 36 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 193 del 19.7.2016, pag. 113)».

*Articolo 2*I testi delle decisioni di esecuzione (UE) 2016/1174 e (UE) 2016/1175 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 3 dicembre 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

⁽¹⁾ GU L 193 del 19.7.2016, pag. 110.⁽²⁾ GU L 193 del 19.7.2016, pag. 113.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2016

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 235/2016****del 2 dicembre 2016****che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni)
dell'accordo SEE [2018/1173]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/1688 della Commissione, del 20 settembre 2016, che modifica l'allegato VII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche («REACH») per quanto riguarda la sensibilizzazione cutanea ⁽¹⁾ deve essere integrato nell'accordo SEE.
- (2) L'allegato II dell'accordo SEE dovrebbe quindi essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato II, capitolo XV, dell'accordo SEE al punto 12zc (Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

«— **32016 R 1688**: Regolamento (UE) 2016/1688 della Commissione, del 20 settembre 2016 (GU L 255 del 21.9.2016, pag. 14)».*Articolo 2*Il testo del regolamento (UE) 2016/1688 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 3 dicembre 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2016

*Per il Comitato misto SEE**La presidente*

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

⁽¹⁾ GUL 255 del 21.9.2016, pag. 14.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 236/2016

del 2 dicembre 2016

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1174]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/548 della Commissione, dell'8 aprile 2016, che approva la sostanza di base fosfato diammonico a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽¹⁾ deve essere integrato nell'accordo SEE.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/549 della Commissione, dell'8 aprile 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive bentazone, cialofop butile, diquat, famoxadone, flumiossazina, DPX KE 459 (flupirsulfuron metile), metalaxyl-M, picolinafen, prosulfuron, pimetozina, tiabendazolo e tifensulfuron metile ⁽²⁾ deve essere integrato nell'accordo SEE.
- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/560 della Commissione, dell'11 aprile 2016, relativo all'approvazione della sostanza di base siero di latte a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e recante modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽³⁾ deve essere integrato nell'accordo SEE.
- (4) L'allegato II dell'accordo SEE dovrebbe quindi essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato II dell'accordo SEE il capitolo XV è così modificato:

1. Al punto 13a (Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione) sono aggiunti i seguenti trattini:
 - «— **32016 R 0548:** Regolamento di esecuzione (UE) 2016/548 della Commissione, dell'8 aprile 2016 (GU L 95 del 9.4.2016, pag. 1),
 - **32016 R 0549:** Regolamento di esecuzione (UE) 2016/549 della Commissione, dell'8 aprile 2016 (GU L 95 del 9.4.2016, pag. 4),
 - **32016 R 0560:** Regolamento di esecuzione (UE) 2016/560 della Commissione, dell'11 aprile 2016 (GU L 96 del 12.4.2016, pag. 23)».
2. Dopo il punto 13zzzzzzd (Regolamento di esecuzione (UE) 2016/638 della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:
 - «13zzzzzze. **32016 R 0548:** Regolamento di esecuzione (UE) 2016/548 della Commissione, dell'8 aprile 2016, che approva la sostanza di base fosfato diammonico a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 95 del 9.4.2016, pag. 1)
 - 13zzzzzff. **32016 R 0560:** Regolamento di esecuzione (UE) 2016/560 della Commissione, dell'11 aprile 2016, relativo all'approvazione della sostanza di base siero di latte a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e recante modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 96 del 12.4.2016, pag. 23)».

⁽¹⁾ GU L 95 del 9.4.2016, pag. 1.⁽²⁾ GU L 95 del 9.4.2016, pag. 4.⁽³⁾ GU L 96 del 12.4.2016, pag. 23.

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2016/548, (UE) 2016/549 e (UE) 2016/560 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 3 dicembre 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2016

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 237/2016

del 2 dicembre 2016

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1175]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/864 della Commissione, del 31 maggio 2016, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva triasulfuron in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽¹⁾ deve essere integrato nell'accordo SEE.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/871 della Commissione, del 1° giugno 2016, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva amitrolo in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽²⁾ deve essere integrato nell'accordo SEE.
- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/872 della Commissione, del 1° giugno 2016, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva isoproturon in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽³⁾ deve essere integrato nell'accordo SEE.
- (4) L'allegato II dell'accordo SEE dovrebbe quindi essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato II dell'accordo SEE il capitolo XV è così modificato:

1. Al punto 13a (Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione) sono aggiunti i seguenti trattini:
 - «— **32016 R 0864:** Regolamento di esecuzione (UE) 2016/864 della Commissione, del 31 maggio 2016 (GU L 144 dell'1.6.2016, pag. 32)
 - **2016 R 0871:** Regolamento di esecuzione (UE) 2016/871 della Commissione, del 1° giugno 2016 (GU L 145 del 2.6.2016, pag. 4)
 - **32016 R 0872:** Regolamento di esecuzione (UE) 2016/872 della Commissione, del 1° giugno 2016 (GU L 145 del 2.6.2016, pag. 7)».
2. Dopo il punto 13zzzzzzf (Regolamento di esecuzione (UE) 2016/560 della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:
 - «13zzzzzzg. **32016 R 0864:** Regolamento di esecuzione (UE) 2016/864 della Commissione, del 31 maggio 2016, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva triasulfuron in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 144 dell'1.6.2016, pag. 32)
 - 13zzzzzzh. **32016 R 0871:** Regolamento di esecuzione (UE) 2016/871 della Commissione, del 1° giugno 2016, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva amitrolo in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 145 del 2.6.2016, pag. 4)

⁽¹⁾ GU L 144 dell'1.6.2016, pag. 32.⁽²⁾ GU L 145 del 2.6.2016, pag. 4.⁽³⁾ GU L 145 del 2.6.2016, pag. 7.

13zzzzzzzi. **32016 R 0872:** Regolamento di esecuzione (UE) 2016/872 della Commissione, del 1° giugno 2016, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva isoproturon in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 145 del 2.6.2016, pag. 7)».

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2016/864, (UE) 2016/871 e (UE) 2016/872 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 3 dicembre 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2016

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 238/2016

del 2 dicembre 2016

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1176]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/951 della Commissione, del 15 giugno 2016, che approva la sostanza attiva *Trichoderma atroviride* ceppo SC1, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽¹⁾ deve essere integrato nell'accordo SEE.
- (2) L'allegato II dell'accordo SEE dovrebbe quindi essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato II dell'accordo SEE il capitolo XV è così modificato:

1. Al punto 13a (Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:
«— **32016 R 0951**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/951 della Commissione, del 15 giugno 2016 (GU L 159 del 16.6.2016, pag. 6)».
2. Dopo il punto 13zzzzzz (Regolamento di esecuzione (UE) 2016/872 della Commissione) è inserito il seguente punto:
«13zzzzzzj. **32016 R 0951**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/951 della Commissione, del 15 giugno 2016, che approva la sostanza attiva *Trichoderma atroviride* ceppo SC1, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 159 del 16.6.2016, pag. 6)».

*Articolo 2*Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2016/951 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 3 dicembre 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2016

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

⁽¹⁾ GU L 159 del 16.6.2016, pag. 6.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 239/2016****del 2 dicembre 2016****che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1177]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva (UE) 2016/970 della Commissione, del 27 maggio 2016, che modifica la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei prodotti per la difesa ⁽¹⁾ deve essere integrata nell'accordo SEE.
- (2) L'allegato II dell'accordo SEE dovrebbe quindi essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato II, capitolo XIX, dell'accordo SEE, al punto 3q (Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

«— **32016 L 0970:** Direttiva (UE) 2016/970 della Commissione, del 27 maggio 2016 (GU L 163 del 21.6.2016, pag. 1)».

Articolo 2

Il testo della direttiva (UE) 2016/970 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 3 dicembre 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2016

*Per il Comitato misto SEE**La presidente*

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

⁽¹⁾ GUL 163 del 21.6.2016, pag. 1.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 240/2016

del 2 dicembre 2016

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1178]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/235 della Commissione, del 18 febbraio 2016, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose ⁽¹⁾ deve essere integrato nell'accordo SEE.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle bevande spiritose. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintantoché l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come indicato nell'introduzione al capitolo XXVII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) L'allegato II dell'accordo SEE dovrebbe quindi essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato II, capitolo XXVII, dell'accordo SEE, al punto 9 (Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

«— **32016 R 0235**: Regolamento (UE) 2016/235 della Commissione, del 18 febbraio 2016 (GU L 44 del 19.2.2016, pag. 7)».

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2016/235 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 3 dicembre 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2016

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

⁽¹⁾ GUL 44 del 19.2.2016, pag. 7.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 241/2016****del 2 dicembre 2016****che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l'allegato X (Servizi d'interesse generale) dell'accordo SEE [2018/1179]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la raccomandazione 2013/461/UE della Commissione, del 17 settembre 2013, sui principi di funzionamento di SOLVIT ⁽¹⁾.
- (2) La raccomandazione 2013/461/UE sostituisce la raccomandazione 2001/893/CE della Commissione ⁽²⁾, che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere sostituita a norma del medesimo accordo.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II e l'allegato X dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sotto il titolo «ATTI DI CUI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO» al capitolo XX dell'allegato II dell'accordo SEE, il testo del punto 5 (raccomandazione 2001/893/CE della Commissione) è cancellato.

Articolo 2

Dopo il punto 3a (Decisione di esecuzione 2014/89/UE della Commissione) dell'allegato X dell'accordo SEE è inserito quanto segue:

«ATTI DI CUI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO

1. **32013 H 0461**: Raccomandazione 2013/461/UE della Commissione, del 17 settembre 2013, sui principi di funzionamento di SOLVIT (GU L 249 del 19.9.2013, pag. 10).»

Articolo 3

Il testo della raccomandazione 2013/461/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 3 dicembre 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ^(*).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2016

*Per il Comitato misto SEE**La presidente*

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

⁽¹⁾ GU L 249 del 19.9.2013, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 331 del 15.12.2001, pag. 79.

^(*) [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [È stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 242/2016

del 2 dicembre 2016

che modifica l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE [2018/1180]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/687 della Commissione, del 28 aprile 2016, relativa all'armonizzazione della banda di frequenza 694-790 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili e per l'uso nazionale flessibile nell'Unione ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 5czl (Decisione di esecuzione (UE) 2016/339 della Commissione) dell'allegato XI dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«5czm. **32016 D 0687**: Decisione di esecuzione (UE) 2016/687 della Commissione, del 28 aprile 2016, relativa all'armonizzazione della banda di frequenza 694-790 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili e per l'uso nazionale flessibile nell'Unione (GU L 118 del 4.5.2016, pag. 4).»

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2016/687 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 3 dicembre 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles il 2 dicembre 2016.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

⁽¹⁾ GUL 118 del 4.5.2016, pag. 4.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 245/2016****del 2 dicembre 2016****che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2018/1181]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/472 della Commissione, del 31 marzo 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 72/2010 per quanto riguarda la definizione del termine «ispettore della Commissione» ⁽¹⁾ deve essere integrato nell'accordo SEE.
- (2) L'allegato XIII dell'accordo SEE dovrebbe quindi essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il punto 66hc (Regolamento n. 72/2010 della Commissione) dell'allegato XIII dell'accordo SEE è così modificato:

1. È aggiunto il testo seguente:

«, modificato da:

— **32016 R 0472**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/472 della Commissione, del 31 marzo 2016 (GU L 85 dell'1.4.2016, pag. 28)».

2. Il testo dell'adeguamento (b) è sostituito dal seguente:

«All'articolo 6, paragrafo 2, è aggiunto il testo seguente:

Nelle sue ispezioni l'Autorità di vigilanza EFTA può avvalersi di controllori nazionali che figurano sugli elenchi degli Stati membri dell'UE o di controllori alle dipendenze della Commissione.»

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2016/472 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 3 dicembre 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2016

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

⁽¹⁾ GU L 85 dell'1.4.2016, pag. 28.

(*) [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [È stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 246/2016

del 2 dicembre 2016

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2018/1182]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/1158 della Commissione, del 15 luglio 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 452/2014 per quanto riguarda la soppressione dei modelli per le autorizzazioni rilasciate agli operatori di paesi terzi e le specifiche associate ⁽¹⁾.
- (2) L'allegato XIII dell'accordo SEE dovrebbe pertanto essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 66ng (Regolamento (UE) n. 452/2014 della Commissione) dell'allegato XIII dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

- **32016 R 1158:** Regolamento (UE) 2016/1158 della Commissione, del 15 luglio 2016 (GU L 192 del 16.7.2016, pag. 21).»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2016/1158 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 3 dicembre 2016 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2016.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

⁽¹⁾ GUL 192 del 16.7.2016, pag. 21.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 247/2016****del 2 dicembre 2016****che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2018/1183]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1185 della Commissione, del 20 luglio 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 in relazione all'aggiornamento e al completamento delle regole dell'aria comuni e delle disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea (SERA parte C) e che abroga il regolamento (CE) n. 730/2006 ⁽¹⁾.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1185 abroga il regolamento (CE) n. 730/2006 della Commissione ⁽²⁾, che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo.
- (3) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XIII dell'accordo SEE è così modificato:

1. Al punto 66wk (Regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:
«— **32016 R 1185**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1185 della Commissione, del 20 luglio 2016 (GU L 196 del 21.7.2016, pag. 3).»
2. Il testo del punto 66wa (Regolamento (CE) n. 730/2006 della Commissione) è soppresso.

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1185 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 3 dicembre 2016, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2016.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

⁽¹⁾ GU L 196 del 21.7.2016, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 128 del 16.5.2006, pag. 3.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 248/2016****del 2 dicembre 2016****che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2018/1184]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione (UE) 2015/2099 della Commissione, del 18 novembre 2015, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai substrati di coltivazione, agli ammendanti e al paccame ⁽¹⁾.
- (2) La decisione (UE) 2015/2099 abroga le decisioni 2006/799/CE ⁽²⁾ e 2007/64/CE ⁽³⁾ della Commissione, che sono integrate nell'accordo SEE e devono quindi essere abrogate ai sensi del medesimo.
- (3) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XX dell'accordo SEE è così modificato:

1. Il testo del punto 2d (Decisione 2006/799/CE della Commissione) è sostituito da quanto segue:
«**32015 D 2099:** Decisione (UE) 2015/2099 della Commissione, del 18 novembre 2015, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai substrati di coltivazione, agli ammendanti e al paccame (GU L 303 del 20.11.2015, pag. 75).»
2. Il testo del punto 2da (Decisione 2007/64/CE della Commissione) è soppresso.

Articolo 2

Il testo della decisione (UE) 2015/2099 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 3 dicembre 2016, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2016.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

⁽¹⁾ GU L 303 del 20.11.2015, pag. 75.

⁽²⁾ GU L 325 del 24.11.2006, pag. 28.

⁽³⁾ GU L 32 del 6.2.2007, pag. 137.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 249/2016****del 2 dicembre 2016****che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2018/1185]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione (UE) 2016/1796 della Commissione, del 7 luglio 2016, che modifica le decisioni 2011/263/UE, 2011/264/UE, 2012/720/UE e 2012/721/UE per tener conto degli sviluppi nella classificazione delle sostanze ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai punti 2e (Decisione 2011/264/UE della Commissione), 2h (Decisione 2011/263/UE della Commissione), 2zg (Decisione 2012/720/UE della Commissione) e 2zh (Decisione 2012/721/UE della Commissione) dell'allegato XX dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32016 D 1796:** Decisione (UE) 2016/1796 della Commissione, del 7 luglio 2016 (GU L 274 dell'11.10.2016, pag. 55).»

Articolo 2

Il testo della decisione (UE) 2016/1796 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 3 dicembre 2016, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2016.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

⁽¹⁾ GU L 274 dell'11.10.2016, pag. 55.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 250/2016

del 2 dicembre 2016

che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2018/1186]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione (UE) 2016/1349 della Commissione, del 5 agosto 2016, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) alle calzature ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione (UE) 2016/1371 della Commissione, del 10 agosto 2016, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai personal computer, ai notebook e ai tablet ⁽²⁾.
- (3) La decisione (UE) 2016/1349 abroga la decisione 2009/563/CE ⁽³⁾ della Commissione, che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.
- (4) La decisione (UE) 2016/1371 abroga le decisioni 2011/330/UE ⁽⁴⁾ e 2011/337/UE ⁽⁵⁾ della Commissione, che sono integrate nell'accordo SEE e devono pertanto essere abrogate ai sensi del medesimo.
- (5) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XX dell'accordo SEE è così modificato:

1. Il testo del punto 2g (Decisione 2009/563/CE della Commissione) è sostituito da quanto segue:
«**32016 D 1349**: Decisione (UE) 2016/1349 della Commissione, del 5 agosto 2016, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) alle calzature (GU L 214 del 9.8.2016, pag. 16).»
2. Il testo del punto 2q (Decisione 2011/337/UE della Commissione) è sostituito da quanto segue:
«**32016 D 1371**: Decisione (UE) 2016/1371 della Commissione, del 10 agosto 2016, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai personal computer, ai notebook e ai tablet (GU L 217 del 12.8.2016, pag. 9).»
3. Il testo del punto 2s (Decisione 2011/330/UE della Commissione) è soppresso.

Articolo 2

I testi delle decisioni (UE) 2016/1349 e (UE) 2016/1371 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 3 dicembre 2016, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

⁽¹⁾ GU L 214 del 9.8.2016, pag. 16.

⁽²⁾ GU L 217 del 12.8.2016, pag. 9.

⁽³⁾ GU L 196 del 28.7.2009, pag. 27.

⁽⁴⁾ GU L 148 del 7.6.2011, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU L 151 del 10.6.2011, pag. 5.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2016.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 251/2016****del 2 dicembre 2016****che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2018/1187]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione (UE) 2016/1332 della Commissione, del 28 luglio 2016, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai mobili ⁽¹⁾.
- (2) La decisione (UE) 2016/1332 abroga la decisione 2009/894/CE della Commissione ⁽²⁾, che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.
- (3) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo del punto 2zd (Decisione 2009/894/CE della Commissione) dell'allegato XX dell'accordo SEE è sostituito da quanto segue:

«**32016 D 1332**: Decisione (UE) 2016/1332 della Commissione, del 28 luglio 2016, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai mobili (GU L 210 del 4.8.2016, pag. 100).»

Articolo 2

Il testo della decisione (UE) 2016/1332 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 3 dicembre 2016, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ^(*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2016.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

⁽¹⁾ GU L 210 del 4.8.2016, pag. 100.

⁽²⁾ GU L 320 del 5.12.2009, pag. 23.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 252/2016****del 2 dicembre 2016****che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2018/1188]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/775 della Commissione, del 18 maggio 2016, relativa ai parametri di riferimento per l'assegnazione delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a titolo gratuito agli operatori aerei ai sensi dell'articolo 3 *septies*, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 21alh (Regolamento (UE) n. 1123/2013 della Commissione) dell'allegato XX dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«21ali. **32016 D 0775**: Decisione di esecuzione (UE) 2016/775 della Commissione, del 18 maggio 2016, relativa ai parametri di riferimento per l'assegnazione delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a titolo gratuito agli operatori aerei ai sensi dell'articolo 3 *septies*, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 128 del 19.5.2016, pag. 10).»

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2016/775 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 3 dicembre 2016, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2016.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

⁽¹⁾ GU L 128 del 19.5.2016, pag. 10.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 253/2016****del 2 dicembre 2016****che modifica l'allegato XXII (Diritto societario) dell'accordo SEE [2018/1189]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/1703 della Commissione, del 22 settembre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli International Financial Reporting Standard (IFRS) 10 e 12 e il Principio contabile internazionale (IAS) 28 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XXII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 10ba (Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione) dell'allegato XXII dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32016 R 1703**: Regolamento (UE) 2016/1703 della Commissione, del 22 settembre 2016 (GU L 257 del 23.9.2016, pag. 1).»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2016/1703 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 3 dicembre 2016, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2016

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

⁽¹⁾ GUL 257 del 23.9.2016, pag. 1.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 254/2016

del 2 dicembre 2016

che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2018/1190]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE per includere la decisione (UE) 2016/344 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativa all'istituzione di una piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a contrastare il lavoro non dichiarato ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per consentire tale cooperazione estesa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 15, paragrafo 9, del protocollo 31 dell'accordo SEE è sostituito dal seguente:

«Gli Stati EFTA partecipano alla cooperazione di cui ai seguenti atti dell'UE:

- **32014 D 0573**: Decisione n. 573/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, su una cooperazione rafforzata tra i servizi pubblici per l'impiego (SPI) (GU L 159 del 28.5.2014, pag. 32).

Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo, senza diritto di voto, al consiglio direttivo della rete degli SPI.

- **32016 D 0344**: Decisione (UE) 2016/344 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativa all'istituzione di una piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a contrastare il lavoro non dichiarato (GU L 65 dell'11.3.2016, pag. 12).»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

*Articolo 3*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2016

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

⁽¹⁾ GU L 65 dell'11.3.2016, pag. 12.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 255/2016****del 2 dicembre 2016****che modifica il protocollo 47 dell'accordo SEE sull'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino [2018/1191]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2016/765 della Commissione, dell'11 marzo 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 606/2009 per quanto riguarda alcune pratiche enologiche ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa al vino. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come precisato nel settimo paragrafo dell'introduzione al protocollo 47 dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) Occorre quindi modificare opportunamente il protocollo 47 dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 10 (Regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione) dell'appendice 1 del protocollo 47 dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32016 R 0765**: Regolamento delegato (UE) 2016/765 della Commissione, dell'11 marzo 2016 (GU L 127 del 18.5.2016, pag. 1).»

Articolo 2

Il testo del regolamento delegato (UE) 2016/765 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 3 dicembre 2016, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2016

*Per il Comitato misto SEE**La presidente*

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

⁽¹⁾ GUL 127 del 18.5.2016, pag. 1.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT